**Res Publica**

**Aggiornamenti 2015**

**Capitolo M – lezione 4 par. 4**

**Nuove disposizioni su apprendistato, collaborazioni a progetto, associazione in partecipazione e job sharing**

**L’apprendistato**

Ritocchi significativi sono stati disposti dalla legge delega n. 183 del 2014 alla disciplina dell’apprendistato. La nuova normativa lo definisce come il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Può assumere tre diverse forme:

a) apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale;

b) apprendistato professionalizzante;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il contratto:

* deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova,
* deve contenere in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari
* ha una durata minima non inferiore a sei mesi,
* Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro
* nel contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

Al termine dell’apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

**Le collaborazioni a progetto**

La nuova normativa ha eliminato quasi definitivamente i **contratti di collaborazione a progetto**, prevedendo che a partire dal primo gennaio 2016 si trasformino in contratti a tempo indeterminato. Restano alcuni tipi di **collaborazione coordinata e continuativa**, legati a particolari settori (ad esempio i call center) e ad alcune tipologie professionali.

In generale le imprese non possono più stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto e solo quelli in corso potranno proseguire fino alla loro scadenza.

**L’associazione in partecipazione e il job sharing**

La legge di delega sul lavoro ha anche abolito due forme contrattuali: l’associazione in partecipazione e il job sharing.

**L’associazione in partecipazione è un contratto con il quale** uno o più soggetti che svolgono nell’impresa la propria attività lavorativa sono ricompensati con una partecipazione agli utili. L’aspetto particolare di questo contratto è che il lavoratore, in quanto associato, non ha diritto a nessuna delle tutele previste per il lavoro subordinato. Si tratta di una forma contrattuale che spesso è stata utilizzata impropriamente nel settore del **commercio** per inquadrare i commessi e che ha generato centinaia di vertenze.

Cancellato anche il **contratto di lavoro ripartito**, comunemente detto **job sharing**, secondo il quale due persone si dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro, assumendosi in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa.